

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1969/2002 della Commissione, del 5 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1971/2002 della Commissione, del 5 novembre 2002, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi nel Regno Unito e in Svezia** 28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/872/CE:

- ★ **Decisione n. 16/2002, del 16 aprile 2002, del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alla modifica dell'allegato settoriale relativo ai dispositivi medici** 30

2002/873/CE:

- ★ **Decisione n. 17/2002, del 6 maggio 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per telecomunicazioni** 31

2002/874/CE:

- ★ **Decisione n. 18/2002, del 25 luglio 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2002/875/CE:

- * **Decisione n. 19/2002, del 28 agosto 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica 33**

2002/876/CE:

- * **Decisione n. 20/2002, del 20 settembre 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica 34**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa le norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 (GU L 200 del 30.7.2002) 35**
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1745/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 263 dell'1.10.2002) 35**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	54,7
	096	25,3
	204	61,4
	999	47,1
0707 00 05	052	114,0
	999	114,0
0709 90 70	052	68,9
	999	68,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,7
	624	79,7
	999	73,7
0805 50 10	052	65,6
	388	55,3
	528	51,6
	600	69,0
	999	60,4
0806 10 10	052	121,5
	400	287,9
	508	330,6
	999	246,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	78,5
	400	79,9
	404	99,0
	512	69,8
	800	168,2
	804	29,0
0808 20 50	999	87,4
	052	108,0
	720	33,1
	999	70,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3051/95, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3051/95 dispone che le società di navigazione e gli Stati membri devono rispettare le disposizioni dell'International Safety Management Code [Codice internazionale per la gestione della sicurezza (codice ISM)] adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993 in relazione ai traghetti passeggeri roll-on/roll-off che operano in direzione o in provenienza dei porti degli Stati membri della Comunità.
- (2) Al fine di garantire un'attuazione uniforme del codice ISM, il regolamento (CE) n. 3051/95 contiene disposizioni destinate alle amministrazioni che si ispirano alle Guidelines on implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations (Linee guida sull'attuazione del codice internazionale ISM per la gestione della sicurezza da parte delle amministrazioni) adottate dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.788 (19) del 23 novembre 1995.
- (3) Le suddette risoluzioni sono state modificate dall'Organizzazione marittima internazionale mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000, e la risoluzione A.913 (22), adottata il 29 novembre 2001.
- (4) Occorre tener conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale introducendo disposizioni precise in materia di certificazione e verifica.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato menzionato all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione⁽⁴⁾,

1) l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:

«e) "Codice ISM": codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), modificato dalla risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, e allegato al presente regolamento.»;

2) l'articolo 2, lettera h), è sostituito dal testo seguente:

«h) "certificato di gestione della sicurezza": certificato rilasciato ai traghetti ro-ro a norma del paragrafo 13.7 del codice ISM.»;

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al paragrafo 13.6 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione affinché le loro navi effettuino servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità.»;

4) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, da 13.7 a 13.11, 14 e 16 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie.»;

5) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1998, pag. 35.⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTENUTO

TITOLO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice Internazionale di gestione della sicurezza — codice ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1. Generalità	6
1.1. Definizioni	6
1.2. Obiettivi	6
1.3. Applicazione	7
1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)	7
2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale	7
3. Responsabilità e poteri della società	7
4. Persona(e) designata(e)	7
5. Responsabilità e poteri del comandante	7
6. Risorse e personale	8
7. Programmazione delle operazioni di bordo	8
8. Preparazione alle situazioni di emergenza	8
9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose	8
10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature	8
11. Documentazione	9
12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società di navigazione	9

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13. Certificazione e verifiche periodiche	9
14. Certificazione provvisoria	10
15. Verifica	11
16. Modelli dei certificati	11

Appendice

TITOLO II

Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM)

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

1. Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori	19
2. Procedura di certificazione	19
3. Standard di gestione	19
4. Standard di competenza	20
5. Modelli di documento di conformità e di certificato di gestione della sicurezza	20

TITOLO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza — codice ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1. Generalità

1.1. Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice.

- 1.1.1. Per "codice internazionale di gestione della sicurezza, codice ISM" si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.
- 1.1.2. Per "società" si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.
- 1.1.3. Per "amministrazione" si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.
- 1.1.4. Per "sistema di gestione della sicurezza (SMS)" si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società.
- 1.1.5. Per "documento di conformità" si intende il documento rilasciato ad una società che soddisfa le prescrizioni del presente codice.
- 1.1.6. Per "certificato di gestione della sicurezza" si intende il documento rilasciato ad una nave attestante che la società e il personale di gestione a bordo operano secondo le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato.
- 1.1.7. Per "prova oggettiva" si intende un'informazione, registrazione o dichiarazione fattuale di tipo quantitativo o qualitativo concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile.
- 1.1.8. Per "osservazione" si intende la dichiarazione di un fatto resa nell'ambito di un controllo del sistema di gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva.
- 1.1.9. Per "non conformità" si intende una situazione riscontrata di inosservanza di una determinata prescrizione, dimostrata da una prova oggettiva.
- 1.1.10. Per "grave non conformità" si intende un'irregolarità constatata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un grave rischio per l'ambiente e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di una prescrizione del presente codice.
- 1.1.11. Per "anniversario" si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del rilevante documento o certificato.
- 1.1.12. Per "convenzione" si intende la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e le sue modifiche.

1.2. Obiettivi

- 1.2.1. Il presente codice intende assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.
- 1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:
 - 1.2.2.1. istituire procedure sicure di esercizio della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;
 - 1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili; e
 - 1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.

- 1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:
 - 1.2.3.1. la conformità con norme e regolamenti obbligatori; e
 - 1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima siano tenute nel debito conto.

1.3. Applicazione

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che presenti le seguenti caratteristiche funzionali:

- 1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;
- 1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza del funzionamento delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;
- 1.4.3. una definizione chiara della gerarchia e del sistema di comunicazione tra tutto il personale di terra e di bordo;
- 1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;
- 1.4.5. procedure di preparazione e di intervento nelle situazioni di emergenza; e
- 1.4.6. procedure di controllo interne e di verifica del sistema di gestione.

2. **Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale**

- 2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.2.
- 2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia a bordo che a terra.

3. **Responsabilità e poteri della società**

- 3.1. Se l'armatore non assume la responsabilità della gestione della nave, deve comunicare all'amministrazione il nome completo e gli estremi del soggetto responsabile.
- 3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le relazioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.
- 3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguate risorse e mezzi di assistenza a terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

4. **Persona(e) designata(e)**

Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra in contatto diretto con i più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e risorse di assistenza a terra, a seconda delle necessità.

5. **Responsabilità e poteri del comandante**

- 5.1. La società deve definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante per quanto riguarda:
 - 5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;
 - 5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;
 - 5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;
 - 5.1.4. la verifica dell'osservanza delle disposizioni; e
 - 5.1.5. la verifica del sistema di gestione della sicurezza e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.

- 5.2. La società deve provvedere affinché il sistema di gestione della sicurezza applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza che il comandante ha le massime autorità e la responsabilità di decidere in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6. Risorse e personale

- 6.1. La società deve garantire che il comandante:
- 6.1.1. sia qualificato per il comando;
 - 6.1.2. sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza della società; e
 - 6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.
- 6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle disposizioni nazionali ed internazionali.
- 6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano una formazione adeguata per l'assolvimento dei loro compiti.
- Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.
- 6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto al sistema di gestione della sicurezza abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.
- 6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per il sistema di gestione della sicurezza e provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.
- 6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza in una o più lingue di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.
- 6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti al sistema di gestione della sicurezza.

7. Programmazione delle operazioni di bordo

La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese se del caso opportune checklist, inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.

8. Preparazione alle situazioni di emergenza

- 8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.
- 8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.
- 8.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.

9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose

- 9.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.
- 9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.

10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature

- 10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute in uno stato conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni supplementari adottate dalla società stessa.
- 10.2. Per soddisfare tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:
- 10.2.1. le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;
 - 10.2.2. venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;

- 10.2.3. siano prese adeguate misure correttive; e
- 10.2.4. queste attività siano riportate in un registro.
- 10.3. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.
- 10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte del regolare programma di manutenzione di bordo.

11. Documentazione

- 11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini del sistema di gestione della sicurezza.
- 11.2. La società deve provvedere affinché:
 - 11.2.1. documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;
 - 11.2.2. le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato; e
 - 11.2.3. i documenti obsoleti vengano immediatamente ritirati.
- 11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare il sistema di gestione della sicurezza può essere denominato "Manuale di gestione della sicurezza". La documentazione deve essere conservata nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve recare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società

- 12.1. La società deve effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare che le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi al sistema di gestione della sicurezza.
- 12.2. La società deve valutare periodicamente l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza e, se necessario, modificarlo secondo le procedure da essa stessa stabilite.
- 12.3. Le verifiche e le eventuali misure correttive devono essere eseguite secondo procedure debitamente documentate.
- 12.4. Il personale che esegue le verifiche non deve appartenere ai settori oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni e della natura della società.
- 12.5. I risultati delle verifiche e delle revisioni devono essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nel settore interessato.
- 12.6. I dirigenti responsabili del settore devono adottare tempestivamente misure correttive allo scopo di eliminare le carenze riscontrate.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13. Certificazione e verifiche periodiche


- 13.1. La nave deve essere gestita da una società in possesso di un documento di conformità o di un documento di conformità provvisorio (cfr. punto 14.1) relativo alla nave in questione.
- 13.2. Il documento di conformità deve essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente ad ogni società che soddisfa le prescrizioni del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione non superiore a cinque anni. Tale documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.
- 13.3. Il documento di conformità è valido solo per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. L'indicazione deve fondarsi sui tipi di nave sui quali si basava la verifica iniziale. Possono essere aggiunti nuovi tipi di nave solo una volta verificata la capacità della società di soddisfare le prescrizioni del presente codice applicabili a tali tipi di nave. I tipi di nave in questione sono quelli indicati alla regola IX/1 della convenzione.
- 13.4. La validità del documento di conformità deve essere oggetto di verifica annuale da parte dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente, entro i tre mesi che precedono o che seguono la data dell'anniversario.

- 13.5. Il documento di conformità deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica annuale di cui al punto 13.4 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.
- 13.5.1. In caso di revoca del documento di conformità devono essere revocati anche tutti i relativi certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori.
- 13.6. Copia del documento di conformità deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.
- 13.7. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato ad una nave per un periodo non superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato previa verifica che la società e il personale di bordo operino conformemente al sistema di gestione della sicurezza approvato. Il documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.
- 13.8. La validità del certificato di gestione della sicurezza deve essere oggetto di almeno una verifica intermedia ad opera dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente. Se si prevede di effettuare un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica deve aver luogo tra la data del secondo e la data del terzo anniversario del rilascio del certificato di gestione della sicurezza.
- 13.9. Oltre ai requisiti di cui al punto 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato se la verifica intermedia di cui al punto 13.8 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.
- 13.10. Malgrado le prescrizioni di cui ai punti 13.2 e 13.7, quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistente.
- 13.11. Quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata ultimata la verifica ai fini del rinnovo.
- 14. Certificazione provvisoria**
- 14.1. Può essere rilasciato un documento di conformità provvisorio per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:
- 1) una società è stata appena costituita; o
 - 2) devono essere aggiunti nuovi tipi di nave ad un documento di conformità preesistente,
- previa verifica che la società disponga di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa gli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del presente codice, e a condizione che tale società dimostri di aver programmato l'applicazione di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi pienamente le prescrizioni del presente codice entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio. Il documento di conformità provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Copia del documento di conformità provvisorio deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.
- 14.2. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio:
- 1) alle nuove navi, al momento della consegna;
 - 2) quando una società assume per la prima volta la responsabilità dell'esercizio di una nave; o
 - 3) quando una nave cambia bandiera.
- Il certificato di gestione della sicurezza provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente.
- 14.3. Un'amministrazione o, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in particolari circostanze, prorogare la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi oltre la data di scadenza.

- 14.4. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio previa verifica che:
- 1) il documento di conformità o il documento di conformità provvisorio corrisponda alla nave in questione;
 - 2) il sistema di gestione della sicurezza predisposto dalla società per la nave in questione includa gli elementi fondamentali del presente codice e sia stato valutato in sede di controllo ai fini del rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato ai fini del rilascio del documento di conformità provvisorio;
 - 3) la società abbia programmato una verifica della nave entro un periodo di tre mesi;
 - 4) il comandante e gli altri ufficiali conoscano il sistema di gestione della sicurezza e le relative modalità di attuazione previste;
 - 5) prima della partenza siano state impartite le istruzioni ritenute essenziali; e
 - 6) le informazioni utili sul sistema di gestione della sicurezza siano state comunicate in una o più lingue di lavoro comprensibili per il personale della nave.
15. **Verifica**
- 15.1. Tutte le verifiche prescritte dal presente codice devono essere effettuate secondo procedure accettabili per l'amministrazione e tenendo conto delle linee guida elaborate dall'organizzazione ⁽¹⁾.
16. **Modelli dei certificati**
- 16.1. Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio devono essere elaborati conformemente ai modelli presentati nell'allegato del presente codice. Se i certificati non vengono redatti né in inglese né in francese deve essere prevista la loro traduzione in una di queste lingue.
- 16.2. Oltre alle prescrizioni di cui al punto 13.3 i tipi di nave riportati nel documento di conformità e nel documento di conformità provvisorio possono essere vistati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave descritte nel sistema di gestione della sicurezza.
-

⁽¹⁾ Cfr. Guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations, adottate dall'organizzazione mediante la risoluzione A.913 (22).

Appendice

Modelli di documento di conformità, di certificato di gestione della sicurezza, di documento di conformità provvisorio e di certificato di gestione della sicurezza provvisorio**DOCUMENTO DI CONFORMITÀ**

(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Certificato n.:

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)da:
(persona o organismo autorizzata/o)Denominazione ed indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliera

Chimichiera

Gasiera


Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo

Il presente documento di conformità è valido sino al, con riserva di verifiche periodiche.

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:

(timbro dell'autorità
che procede al rilascio).....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

Certificato n.:

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente alla regola IX/6.1 della convenzione e al punto 13.4 del codice ISM, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Prima verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Seconda verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Terza verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:


Quarta verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Certificato n.:

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave:

Numero o lettere distintivi:

Porto di immatricolazione:

Tipo di nave (*):

Stazza lorda:

Numero IMO:


Denominazione ed indirizzo della società:

.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società di navigazione si applica a questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al
con riserva di verifiche periodiche e di validità del documento di conformità.Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:

(timbro dell'autorità che
procede al rilascio).....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(*) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo.

Certificato n.:

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA SUPPLEMENTARE (se necessario)

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Verifica intermedia
(da realizzare tra la data del secondo e del terzo anniversario)

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare (*)

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare (*)

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare (*)


Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

(*) Se pertinente cfr. punto 3.2.3 delle Guidelines on implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations [risoluzione A.913 (229)].

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Certificato n.:

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)da:
(persona o organismo autorizzata/o)Denominazione ed indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliera

Chimichiera

Gasiera


Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo


Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:

(timbro dell'autorità che
procede al rilascio).....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Certificato n.:

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE (convenzione SOLAS), come modificata

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)

da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave:

Numero o lettere distintivi:

Porto di immatricolazione:

Tipo di nave (*):

Stazza lorda:

Numero IMO:


Denominazione ed indirizzo della società:
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE le prescrizioni di cui al punto 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/ documento di conformità provvisorio (***) rilasciato alla società corrisponde a questa nave.

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al
a condizione che rimanga valido il corrispondente documento di conformità/documento di conformità provvisorio (**).

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:



(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


.....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(*) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo.
(**) Cancellare la menzione inutile.

Certificato n.:

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido sino al

Data della proroga:



(timbro dell'autorità che
procede al rilascio)

.....
(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

TITOLO II**Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)**

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per i traghetti roll-on/roll-off gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B di questo titolo.
- 1.2. Gli Stati membri devono inoltre tenere in debita considerazione le disposizioni delle Revised Guidelines on the implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations, adottate dall'IMO mediante la risoluzione A.913 (22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui queste non siano coperte dalla parte B di questo titolo.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

1. **Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori**
 - 1.1. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità provvisori e i certificati di gestione della sicurezza provvisori conformi alle disposizioni del presente regolamento e rilasciati dall'amministrazione di un altro Stato membro, o da un organismo riconosciuto che operi per conto dell'amministrazione di tale Stato membro.
 - 1.2. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità provvisori o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di un paese terzo, o in nome di essa se ritengono che essi attestino la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. **Procedura di certificazione**
 - 2.1. La procedura di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza ad un traghetto ro-ro deve essere conforme alle disposizioni illustrate di seguito.
 - 2.2. Di norma la procedura di certificazione comprende le seguenti fasi:
 - 1) verifica iniziale;
 - 2) verifica annuale o intermedia;
 - 3) verifica ai fini del rinnovo; e
 - 4) verifica supplementare.Tali verifiche sono condotte su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.
 - 2.3. Le verifiche devono comprendere un controllo del sistema di gestione della sicurezza.
 - 2.4. Per l'esecuzione di tali compiti deve essere designato un responsabile del controllo o, se del caso, un gruppo addetto al controllo.
 - 2.5. Il responsabile del controllo designato deve elaborare il programma di controllo di concerto con la società.
 - 2.6. Al termine dei lavori deve essere elaborata una relazione sotto la direzione del responsabile del controllo, che ne garantisce la precisione e la completezza.
 - 2.7. La relazione sul controllo deve contenere il programma del controllo, i nominativi dei membri del gruppo di controllo, le date, la denominazione della società, la registrazione di ogni osservazione o constatazione di non conformità e osservazioni sull'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a conseguire gli obiettivi stabiliti.
3. **Standard di gestione**
 - 3.1. I responsabili del controllo o i membri del gruppo addetto al controllo incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere le necessarie conoscenze in materia di:
 - 1) osservanza delle norme e dei regolamenti applicabili ai traghetti ro-ro gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;
 - 2) attività connesse all'approvazione, al controllo e al rilascio dei certificati marittimi;

- 3) prescrizioni necessarie nel quadro del sistema di gestione della sicurezza previsto dal codice ISM; e
 - 4) esperienza pratica di operazioni navali.
- 3.2. Nel verificare la conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

4. Standard di competenza

4.1. Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

- 4.1.1. Il personale che verifica la conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, paragrafo 2, della direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- 4.1.2. Il suddetto personale deve aver seguito una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:
 - 1) conoscenza e comprensione del codice ISM;
 - 2) norme e regolamenti obbligatori;
 - 3) prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;
 - 4) tecniche di valutazione in materia di esami, colloqui, analisi e relazioni;
 - 5) aspetti tecnici o operativi della gestione della sicurezza;
 - 6) conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo; e
 - 7) partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

4.2. Competenze in materia di verifica iniziale e verifica per fini di rinnovo.


- 4.2.1. Per poter valutare pienamente se una società o un traghetto ro-ro è conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze necessarie per:
 - 1) stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;
 - 2) stabilire l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza della società o del traghetto ro-ro a garantire l'osservanza delle norme e dei regolamenti sulla base delle risultanze dei registri delle ispezioni regolamentari e dei registri delle ispezioni per fini di classificazione;
 - 3) valutare l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a garantire l'osservanza di altre norme e regolamenti non previsti nelle ispezioni regolamentari o per fini di classificazione e a verificare tale osservanza; e
 - 4) valutare l'osservanza delle procedure di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima.
- 4.2.2. Tali compiti possono essere svolti da un gruppo composto di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie.

5. Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza marittima

Quando i traghetti ro-ro operano in un unico Stato membro gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare i modelli allegati al codice ISM, o il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli presentati di seguito.

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)

da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)


SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della società è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

- Nave passeggeri
- Unità veloce per trasporto passeggeri
- Unità veloce per trasporto merci
- Nave portarinfusa
- Petroliere
- Chimichiera
- Gasiera
- Unità mobile di perforazione offshore
- Altra nave cargo
- Traghetto ro-ro per trasporto passeggeri

Il presente documento di conformità è valido sino al, con riserva di verifiche periodiche.

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:



(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

.....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(*) Questo rinvio può essere omissso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente [alla regola IX/6.1 della convenzione e al punto 13.4 del codice ISM e] (*) all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Prima verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Seconda verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Terza verifica annuale

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Quarta verifica annuale


Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

(*) Questo rinvio può essere omissso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)

da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave:

Numero o lettere distintivi:

Porto di immatricolazione:

Tipo di nave (**):

Stazza lorda:


Numero IMO:

Denominazione e indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), previa verifica che il documento di conformità in possesso della società è applicabile a questo tipo di nave.

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:



(timbro dell'autorità che
procede al rilascio)

.....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(*) Questo rinvio può essere omissso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.
(**) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo; traghetto ro-ro passeggeri.

VISTO DI VERIFICA PERIODICA E DI VERIFICA SUPPLEMENTARE (se necessario)

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente [alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM e] (*) all'articolo 5, punto 4, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Verifica intermedia

(da effettuare tra la data
del secondo e del terzo anniversario)

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare ()**

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare ()**

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data:

Verifica supplementare ()**

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)


Luogo:

Data:

(*) Questo rinvio può essere omissis per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

(**) Se pertinente, cfr. punto 13.8 del codice ISM.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*), del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)

da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)


SI CERTIFICA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

- Nave passeggeri
- Unità veloce per trasporto passeggeri
- Unità veloce per trasporto merci
- Nave portarinfusa
- Petroliere
- Chimichiera
- Gasiera
- Unità mobile di perforazione offshore
- Altra nave cargo
- Traghetto ro-ro per trasporto passeggeri

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:




(timbro dell'autorità che
procede al rilascio)

.....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(*) Questo rinvio può essere omissso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO



(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di:
(nome dello Stato)

da:
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave:

Numero o lettere distintivi:

Porto di immatricolazione:

Tipo di nave (**):

Stazza lorda:

Numero IMO:


Denominazione e indirizzo della società:
.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE le prescrizioni di cui al punto 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (***) rilasciato alla società corrisponde a questa nave.

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al
a condizione che rimanga valido il corrispondente documento di conformità/documento di conformità provvisorio (***)

Rilasciato a:
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio:

(timbro dell'autorità che
procede al rilascio).....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)


(*) Questo rinvio può essere omissso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

(**) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo; traghetto ro-ro passeggeri.

(***) Cancellare la menzione inutile.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al

Data della proroga:



(timbro dell'autorità che
procede al rilascio)»

.....

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2002**

che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi nel Regno Unito e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Per la Svezia e il Regno Unito i massimali delle prime rate degli aiuti compensativi risultanti dai tassi di conversione applicabili il 1° luglio 2000 e il 1° agosto 2000 sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1612/2000 della Commissione⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 2293/2000 della Commissione⁽³⁾.

(2) Per il Regno Unito gli importi massimi della prima rata degli aiuti compensativi risultanti dal tasso di cambio applicabile il 1° luglio 2001 sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1966/2001 della Commissione⁽⁴⁾.

(3) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che gli importi degli aiuti corrisposti per il secondo e per il terzo periodo siano ridotti, rispetto a quelli del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e, al paragrafo 4, che gli importi per il secondo e il terzo periodo devono essere ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre⁽⁵⁾, a partire dalla campagna 2001/02 il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre sono inclusi nel regime di sostegno previsto per i coltivatori di determinati seminativi. Da tale campagna il giorno in cui interviene il fatto generatore dei pagamenti «superficie» per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è quindi passato dal 1° agosto al 1° luglio.

(5) Dall'esame dei tassi stabiliti per la lira sterlina e per la corona svedese dal regolamento (CE) n. 1468/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2002⁽⁶⁾, risulta un deprezzamento di dette monete.

(6) Pertanto per il Regno Unito è opportuno annullare gli importi della terza rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2000 e del 1° agosto 2000 nonché gli importi della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2001.

(7) In virtù del regolamento (CE) n. 1967/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia⁽⁷⁾, la concessione della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2000 e del 1° agosto 2000 non è stata autorizzata per la Svezia. Per motivi di chiarezza, in considerazione soprattutto dell'evoluzione del tasso di cambio della corona svedese, è opportuno annullare gli importi della terza rata di detti aiuti compensativi per la Svezia.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1612/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000, sono annullati.

2. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 2293/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° agosto 2000, sono annullati.

3. Gli importi della seconda rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1966/2001, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2001, sono annullati.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 217 del 13.8.2002, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 26.

Articolo 2

1. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per la Svezia, di cui al regolamento (CE) n. 1612/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000, sono annullati.
2. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per la Svezia, di cui al regolamento (CE) n. 2293/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° agosto 2000, sono annullati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 16/2002

del 16 aprile 2002

del comitato misto istituito dall'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alla modifica dell'allegato settoriale relativo ai dispositivi medici

(2002/872/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b),

considerando che, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, gli allegati settoriali possono essere emendati, tramite il comitato misto, mediante accordo scritto tra le parti,

notando, da un lato, i progressi compiuti in materia di attività per l'instaurazione della fiducia reciproca previste dall'allegato settoriale sui dispositivi medici,

riconoscendo d'altronde che, non essendo ancora state completate le rimanenti attività di instaurazione della reciproca fiducia, il periodo transitorio deve essere prorogato,

DECIDE:

1. L'allegato settoriale sui dispositivi medici è modificato come segue:
 - a) La prima frase dell'articolo 5 dell'allegato settoriale sui dispositivi medici è interamente soppressa e sostituita dal testo seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, inizia immediatamente un periodo di transizione di cinque anni. In base ai progressi fatti durante il periodo transitorio, in particolare nel momento in cui le parti ritengono che nell'appendice 5 figurino un numero rappresentativo di organismi di valutazione della conformità, conformemente all'articolo 9, il comitato misto può decidere di porre fine al periodo transitorio e di passare alla fase operativa.»
 - b) La prima frase dell'articolo 9 dell'allegato settoriale sui dispositivi medici è interamente soppressa e sostituita dal testo seguente:

«Prima di passare alla fase operativa, le parti procedono a una valutazione congiunta dell'equivalenza degli OVC che hanno partecipato alle attività di sviluppo della reciproca fiducia.»
2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 4 aprile 2002.

Firmato a Bruxelles, il 16 aprile 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

A nome della Comunità europea
Philippe MEYER

DECISIONE N. 17/2002**del 6 maggio 2002****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per telecomunicazioni**

(2002/873/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 30 aprile 2002.

Firmato a Bruxelles, il 6 maggio 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

A nome della Comunità europea
Philippe MEYER

ALLEGATO A**Organismo USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

TIMCO Engineering, Inc
849 NW State Road 45
Newberry, Florida 32669
USA
Tel. (1-352) 472 55 00
Fax (1-352) 472 20 30

DECISIONE N. 18/2002**del 25 luglio 2002****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica**

(2002/874/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figura nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 25 luglio 2002.

Firmato a Bruxelles, il 18 luglio 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

A nome della Comunità europea
Philippe MEYER

ALLEGATO A**Organismi USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica****Compatible Electronics, Inc.**

Site at:
19121 El Toro Road
Silverado/Lake Forest, California 92676
USA
Tel. (1-714) 579 05 00
Fax (1-714) 579 18 50

Test Site Services, Inc.

PO box 766
Marlboro, Massachusetts 01752
USA
Tel. (1-508) 481 16 84
Fax (1-508) 481 16 84

DECISIONE N. 19/2002**del 28 agosto 2002****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica**

(2002/875/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 23 agosto 2002.

Firmato a Bruxelles, il 28 agosto 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

A nome della Comunità europea
Andreas JULIN

ALLEGATO A**Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica**

TILAB, Telecom Italia Lab SpA
TILAB-LAP (EMC Center)
Via G. Reiss Romoli, 274
I-10148 Torino
Tel. (39) 112 28 52 99
Fax (39) 112 28 75 40

DECISIONE N. 20/2002**del 20 settembre 2002****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica**

(2002/876/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 13 settembre 2002.

Firmato a Bruxelles, il 20 settembre 2002.

A nome degli Stati Uniti d'America
James SANFORD

A nome della Comunità europea
Philippe MEYER

ALLEGATO A**Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica****TÜV Italia srl**

Via Bettola, 32
I-20092 Cinisella Balsamo (MI)
Tel. (39) 125 52 54 00
Fax (39) 125 52 54 99

NEMKO SpA

Via Trento e Trieste, 116
I-20046 Biassono (MI)
Tel. (39) 392 20 12 01
Fax (39) 392 75 32 40

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa le norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 200 del 30 luglio 2002)

A pagina 16, articolo 6, paragrafo 2, primo trattino:

anziché: «— la dicitura “Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1) — regolamento (CE) n. .../...”»,

leggi: «— la dicitura “Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1) — regolamento (CE) n. 1381/2002”».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1745/2002 della Commissione, del 30 settembre 2002, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 263 del 1° ottobre 2002)

A pagina 33, allegato I, prima e seconda tabella, prima colonna «Regioni»:

anziché: «Unione economica belgo-lussemburghese»,

leggi: «Svezia»;

anziché: «Svezia»,

leggi: «Unione economica belgo-lussemburghese».

A pagina 34, allegato II, prima e seconda tabella, prima colonna «Regioni»:

anziché: «Unione economica belgo-lussemburghese»,

leggi: «Svezia»;

anziché: «Svezia»,

leggi: «Unione economica belgo-lussemburghese».
